



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

SEZIONE 38

SEZIONE

N° 38

REG.GENERALE

N° 8244/2016

UDIENZA DEL

03/07/2017 ore 09:00

N°

20569/17

PRONUNCIATA IL:

3.7.2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

27.9.07

Il Segretario

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------------|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>IZZO</u> | <u>VINCENZO</u> | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | <u>CHECCHI</u> | <u>MARIO</u> | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | <u>LAZZARI</u> | <u>GIOVANNI</u> | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 8244/2016
spedito il 05/05/2016

- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 09780201500141104000
TRIB.ERARIALI
- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 09780201500141104000
TRIB.LOCALI
- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 09780201500141104000
TAS.AUTOMOBILI

contro:

AG. RISCOSSIONE ROMA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

proposto dal ricorrente:

~~REDACTED~~
VIA DEI PESCATORI 37 00122 ROMA RM

difeso da:

MURATORI FRANCO
VIA G.FUNAIOLI,54/56 00123 ROMA RM

R.G.R. 8244/2016

Con ricorso spedito in data 5 maggio 2016 ricevuto il 30 maggio 2016 R.G.R. 8244/2016 la sig.ra [redacted] impugna contro l'Agente di Riscossione Roma Equitalia Sud s.p.a. il preavviso di fermo amministrativo n. 09780201500141104000, emesso dall'Equitalia Sud s.p.a., quale Agente della Riscossione per la Provincia di Roma, notificato in data 2.3.2016 portante la richiesta della somma di euro 11.458,32.

Equitalia Sud s.p.a. sosteneva essere creditrice nei confronti dell'odierno ricorrente dell'importo suindicato in virtù di 12 cartelle di pagamento e 3 avvisi di addebito.

E' interesse della odierna ricorrente di proporre opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo de quo dinanzi alla Commissione Tributaria quale Giudice competente relativamente ai crediti di natura tributaria, portati dalle cartelle:

- 1) cartella di pagamento n. 09720100304905830000 asseritamente notificata il 8.3.2011 riferito al presunto omesso pagamento delle Tasse automobilistiche, per gli anni 2005 e 2006, oltre le sanzioni ed interessi, per un importo di euro 690,73;
- 2) cartella di pagamento n. 09720140173877549000 asseritamente notificata il 19.2.2015 riferito al presunto omesso pagamento della Tassa automobilistica, per l'anno 2011, oltre le sanzioni ed interessi, per un importo di euro 203,22 per un importo complessivo di Euro 893,95.

La ricorrente non ha mai ricevuto comunicazione alcuna in merito alle asserite pretese erariali, per cui il preavviso di fermo amministrativo impugnato costituisce il primo atto con il quale la stessa viene a conoscenza dell'asserita pretesa del Fisco.

Ed invero, detto preavviso di fermo amministrativo deve ritenersi assolutamente illegittimo e deve essere, pertanto, essere dichiarato nullo, o comunque annullato e/o dichiarato inefficace, nel merito, per infondatezza della pretesa creditoria. Prescrizione e decadenza dell'Amministrazione Finanziaria dal diritto al recupero dell'imposta; per nullità del provvedimento per difetto di titolo. Inesistenza delle cartelle di pagamento prodromiche n. 09720100304905830000 e n. 09720140173877549000; per nullità del preavviso di fermo per mancata notificazione delle cartelle di pagamento n. 09720100304905830000 e n. 09720140173877549000 sottese al preavviso di fermo; per omessa allegazione documenti giustificativi e carenza degli elementi essenziali; per illegittimità della procedura per violazione dell'art. 50 D.P.R. n. 602/1973; per nullità del preavviso di fermo per inesistenza della notifica dello stesso; per illegittimità del preavviso di fermo per violazione dell'art. 64 DPR n. 602/1973. Carenza di motivazione del preavviso di fermo; per illegittimità del provvedimento per carenza di potere del concessionario; per illegittimità del preavviso di fermo per violazione di norme costituzionali e per nullità della cartella per omessa indicazione della base di calcolo degli interessi.

Conclude chiedendo che la Commissione Tributaria Provinciale, voglia, in via principale, accertata l'inesistenza delle cartelle di pagamento n. 09720100304905830000 e n. 09720140173877549000 e della notifica delle stesse, dichiarare l'inesistenza del credito; sempre in via principale, accertata la prescrizione e/o l'inesistenza del credito, dichiarare la non debenza delle somme richieste e per l'effetto annullare il preavviso di fermo amministrativo n. 09780201500141104000 e gli atti presupposti e/o comunque ad esso collegati; in subordine, per tutti i motivi sopra esposti, dichiarare l'illegittimità ed annullare il preavviso di fermo amministrativo n. 09780201500141104000, per quanto di competenza; in ulteriore subordine, dichiarare dovuta dal ricorrente la minore somma che eventualmente verrà accertata nel corso del giudizio.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Chiede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 1 del D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, che il ricorso di cui trattasi venga discusso in pubblica udienza.
Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. non si è costituita.

6

MOTIVAZIONE

La Commissione, in via preliminare, rileva come le cartelle di pagamento sottese al preavviso di fermo impugnato si riferiscono ad un presunto omesso pagamento della tassa automobilistica relativo agli anni 2005, 2006 e 2011 per la cui riscossione è ormai decorso il termine triennale di prescrizione.

Ed invero, la tassa automobilistica, disciplinata dal D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), e successive modificazioni, è stata demandata per intero alle regioni a statuto ordinario ex art. 23, comma 1, del d.lgs n. 504 del 1992, assumendo la denominazione di tassa automobilistica regionale e l'art. 17, comma 10, legge n. 449 del 1997 ne ha attribuito alle stesse la riscossione, l'accertamento, i rimborsi e l'applicazione delle sanzioni.

Il decreto legge n. 953 del 1982 ha disposto, inoltre, la trasformazione della tassa automobilistica in tassa di possesso dei veicoli, stabilendo che al pagamento della stessa sono tenuti coloro che ne risultano proprietari dal pubblico registro automobilistico.

L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento (art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86). Successivamente lo stesso articolo recita: "Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte".

In estrema sintesi, quindi, il diritto di recupero della tassa di possesso è di tre anni sia per l'attività di accertamento che per quella di riscossione.

Appare evidente, come nell'attuale contenzioso, sia ormai ampiamente maturata la prescrizione del diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere alla riscossione del tributo.

Il preavviso di fermo si riferisce al presunto omesso pagamento della Tassa automobilistica per gli anni 2005, 2006 e 2011 e, conseguentemente, anche il diritto alla riscossione coattiva si è ormai prescritto, essendo avvenuta la notifica dello stesso soltanto in data 2 marzo 2016 e, dunque, quando erano già decorsi oltre tre anni successivi l'anno in cui dovevano essere effettuati i pagamenti.

Nel preavviso di fermo l'Agente della Riscossione fa riferimento a presunta notifica di precedenti cartelle di pagamento n. 09720100304905830000 asseritamente notificata l'8 marzo 2011 e n. 09720140173877549000 asseritamente notificata il 19 febbraio 2015.

In ordine a tale presunte notifiche il Collegio prende atto che la ricorrente dichiara di non avere notizia di tali atti che, sostiene, non gli siano mai stati notificati e l'Agente della Riscossione convenuto non ha fornito, con il preavviso di fermo impugnato, alcuna prova in ordine alla regolare ed effettiva notifica delle cartelle sottese.

Pertanto, appare evidente al Collegio la illegittimità del preavviso di fermo impugnato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso.

Spese euro 300,00 a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma il 3 luglio 2017

Il Giudice estensore
Mario Checchi



Il Presidente
Vincenzo Izzo

